

Per i reati più gravi e per quelli di frequente commissione e di particolare disturbo della quiete e dell'ordine pubblico nonché della sicurezza dei cittadini, sono previste misure di sicurezza detentive e pecuniarie, caratterizzate nella loro esecuzione dall'intervallo con attività di carattere sociale, al fine di poter recuperare il comportamento antisociale alla civiltà ed ai valori morali della società.

In questo modo si dà la possibilità al reo di avere il tempo e di constatare personalmente, quanta sofferenza provochi il male su questa terra, sia esso di natura accidentale o causale, per effetto delle condizioni di vita determinate dalla stessa consistenza dei fenomeni naturali o delle condizioni che l'uomo ha voluto creare, per infrangere le regole civili che la società si è date.

Con la continua vigilanza del reo che ha violato la norma penale, non perché si trovasse in condizioni di disagio economico, ma per una sua devianza psicologica da far derivare da una scorretta interpretazione dei rapporti tra i soggetti, si inizia il cammino del recupero dei suoi principi di vita alla civiltà di coloro che hanno voluto sottoporre il loro volere a quello maggiore e più forte della società nel suo complesso.

Sono state inserite nel codice penale depenalizzato sanzioni pecuniarie elevate, proprio per costituire una notevole deterrenza, con la sottrazione e di quei beni economici, che sono spesso il punto principale di riferimento di chi utilizza il proprio egoismo, non per la continua e intensa sua attività lavorativa costruttiva del più roseo avvenire; ma per dare sfoggio della propria agiatezza o della volontà criminosa di toglierla agli altri o di annientarla indebitamente, senza averla costruita con il proprio lavoro, con la propria costanza nel perseguire obiettivi, che oltre a soddisfare il proprio tornaconto personale, costituiscono anche la coesione sociale, con la partecipazione di ognuno, economicamente e intellettualmente, alla costruzione di una società più elevata nel suo proposito di ~~consistere in un~~ aiuto concreto per chi si trovi in difficoltà.

La depenalizzazione va intesa quindi come eliminazione per una società più evoluta socialmente ed economicamente, della deterrenza della pena di carattere detentivo e la sua sostituzione con la misura di sicurezza detentiva e pecuniaria, in modo da alternarla con la misura di sicurezza non detentiva e diretta a far svolgere attività sociali, tali da permettere il recupero del reo alla vita civile. Ma va anche vista come trasformazione dell'ordinamento giuridico penale, per porre a disposizione

dello Stato uno strumento più efficiente, che conduca all'emenda del reo e alla sua operatività futura per evitare egli stesso di commettere altri reati o di suggerire ad altri di non commettere quelle azioni che sono adesso non volute dalla coscienza, di chi ha agito nel passato solo sulla base dell'impulso, dello istinto individuale.

Ed il nuovo strumento è dato dalla previsione citata dell'alternanza della misura di sicurezza detentiva con quella che comporta una attività di carattere sociale, finalizzata al recupero del reo.

Ma è dato anche dalla previsione di cospicue misure di sicurezza pecuniarie, che nei vari gradi e graduazioni comportano la rateizzazione temporale limitata o perpetua del pagamento predetto, proprio per far ricordare nel tempo che il danno economico continua per il soggetto attivo del reato, proprio come il danno di chi ha subito il reato, che non avrà in certi casi possibilità di risarcimento alcuno.

Chi ha causato la morte ad esempio di un'altra persona; con la sanzione pecuniaria a vita oltre a lenire lievemente la perdita, per chi rimane su questo mondo, della persona uccisa; è un ricordo tangibile per l'autore del reato di ciò che ha commesso; ricordo che lo deve incitare a non ripetere più tale atto criminoso in futuro e a dissuadere eventuali complici dal proseguire sulla strada del delitto.

Alla sanzione pecuniaria che quantizza la perdita economica della vita nel caso dell'omicidio, si aggiungono poi tutte le attività sociali, che il soggetto condannato è tenuto a prestare per espiare il fatto reato commesso.

Per questo sono state previste le seguenti misure di sicurezza pecuniarie, per violazioni che comportavano prima determinate pene detentive (con l'attuale codice penale non riformato):

- a) - a tre mesi di reclusione o di arresto si è fatta corrispondere la misura di sicurezza pecuniaria di 4 milioni;
- b) - a 6 ~~anni~~ mesi di reclusione o di arresto, la sanzione pecuniaria corrispondente è prevista variabile da 6 a 10 milioni;
- c) - per un anno di arresto o reclusione, la sanzione pecuniaria corrispondente è di 12 milioni;
- d) - Per due anni, 24 milioni;
- e) - Per tre anni, 36 milioni;
- f) - per 6 anni, 72 milioni, con aumento di 12 milioni per ogni anno di arresto o reclusione;
- g) - per l'ergastolo si prevede la sanzione pecuniaria di 1,5 miliardi.

Per i reati più gravi si giunge quindi fino a 1;5 miliardi di misura di sicurezza pecuniaria, ~~più~~ pagabile secondo il reddito del reo, con una sanzionemensile pecuniaria a vita.

Tali sanzioni pecuniarie possono essere ridotte in funzione del reddito del reo, tuttavia anche nel caso di redditi minimi, deve essere prevista una misura di sicurezza pecuniaria mensile per tutta la vita del reo, di importo non superiore a un milione al mese, che potrà essere pagata anche chiedendo l'erogazione di mutui più o meno agevolati ad istituti di credito.

Conseguenza di questa nuova sistematica di applicazione del diritto penale è la previsione e la riorganizzazione delle sanzioni penali ed amministrative, nel modo qui indicato, <sup>anche</sup> per chi commette illeciti di carattere fiscale e finanziario; proprio perché è con la ricchezza pagata dai cittadini allo Stato, che esso può creare quelle strutture sociali e quelle iniziative che permettono il recupero di chi viola la legge penale. Si può diminuire notevolmente il fenomeno dell'evasione e degli illeciti finanziari, proprio con la nuova sistematica delle sanzioni penali ed amministrative, che comportano il pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti attivi del reato di natura fiscale e finanziaria.

Il nuovo sistema delle misure di sicurezza applicato a chi evade il fisco e commette violazioni finanziarie, deve quindi essere attuato subito, soprattutto per la parte economica delle sanzioni, che si pongono così come un valido deterrente alle violazioni medesime.

Ciò naturalmente è collegato con la previsione della riorganizzazione finanziaria, che accerta i redditi e le violazioni finanziarie.

Questa nuova sistematica sarà attuata con lo strumento del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale.

#### L'organizzazione dell'ordinamento operativo penale.

L'ordinamento operativo penale è l'organizzazione dell'applicazione della misura di sicurezza, del suo adeguamento al carattere delle situazioni sociali, in modo che possa coincidere sempre il comportamento criminale con le più idonee misure di sicurezza, che possono far recuperare il soggetto.

E' quindi l'ordinamento operativo quello che permette dinamicamente, cioè con possibilità di adeguarsi continuamente al mutare delle situazioni, la corretta applicazione delle misure di sicurezza più idonee e l'adeguatezza delle stesse alla situazione personale psicologica e ambientale, del soggetto che viola la legge penale.

Con l'ordinamento operativo si ha quindi la certezza di applicare la misura di sicurezza più idonea per il recupero del soggetto alla vita civile, nel tempo più breve possibile e tale da permettere che la sanzione penale sia sempre il giusto provvedimento per chi commette il reato.

Evidentemente nel termine giusto è compresa anche la celerità della misura di sicurezza, che non avrebbe alcun potere di emenda, se non limitatissimo, nel caso in cui fosse tardiva o mandare del tutto per effetto della notevole lentezza del funzionamento dello apparato giudiziario.

E' quindi un'operatività che attiene alla natura della misura di sicurezza, che si adegua continuamente alle esigenze sociali di recupero del soggetto che commette il reato.

Tale dinamismo dell'ordinamento operativo penale lo si raggiunge con gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento organizzativo, con le attività cioè di questa struttura.

Il primo elemento del dinamismo è la sperimentazione.

Essa infatti permette di adeguare continuamente la tipologia della misura di sicurezza alle esigenze di emenda del soggetto, in relazione alla situazione sociale ed esistenziale del reo, dell'ambiente ove vive ed a quello dello Stato, che deve comprendere e contenere le azioni educative, ma nello stesso tempo decise e severe, che consentono agli organi statali di far sentire la loro forza; la loro autorità nell'esigere comportamenti corretti da parte di chi viola la legge penale; e quindi nell'esigere che il soggetto in futuro si comporti in modo da collaborare attivamente alla sua emenda, anche aiutando chi si trovi nelle stesse condizioni o in condizioni analoghe, che hanno portato il soggetto a delinquere.

La sperimentazione va quindi effettuata per vari oggetti e per vari livelli, attraverso una organizzazione funzionale agli obiettivi da raggiungere; e cioè ricercare e trovare una misura di sicurezza che sia adeguata alle esigenze sociali e individuali.

Va anche tenuto presente che dopo 5 anni dal varo della presente legge, la nuova normativa penale viene sperimentata per tre anni, nei quali viene valutato l'aumento o la diminuzione dei reati e della loro gravità.

Se si verificherà una diminuzione, il sistema viene adottato definitivamente, se invece tale diminuzione non sussiste in relazione all'aumento dei fatti delittuosi, vengono raddoppiati i tempi di custodia in carcere e dimezzati i tempi di assegnazione al servizio sociale, per l'esplicitamento di lavoro sociale di carattere educativo.

Se si verificasse lo stesso l'aumento di fatti delittuosi, le misure di sicurezza alternative alla detenzione verrebbero eliminate e mantenute solo quelle detentive e le nuove sanzioni pecuniarie.

Tuttavia l'ordinamento penale diviene operativo anche prevedendo le scadenze del suo stesso funzionamento, proprio per permettere in relazione al raggiungimento degli obiettivi preliminari, anteriori che rendono agevole l'accesso a quelli superiori.

Così avremo una applicazione immediata delle nuove norme penali, per gli illeciti fiscali e di carattere finanziario, che trovano una adeguatezza nelle previste misure di sicurezza, in quanto si tratta di soggetti che posseggono i mezzi economici per sopportare le sanzioni pecuniarie di importo elevato, le quali fungeranno da deterrente e da elemento educativo per le tendenze individuali alla evasione, all'elusione e all'elisione fiscale.

Con l'applicazione delle nuove misure di sicurezza a tali illeciti, l'ordinamento pone le premesse; le condizioni iniziali del carattere delle nuove misure di sicurezza, che tendono ad educare, a recuperare i comportamenti antisociali, i quali corrispondono in questo caso massimamente all'illecito fiscale.

Stessa scadenza temporale si applica per i reati fallimentari e per quelli commessi da pubblici ufficiali e da privati contro la pubblica amministrazione (P.A.), o da esercenti un servizio di pubblica necessità o incaricati di pubblico servizio

Anche in questo caso si vuole considerare subito il nuovo criterio sanzionatorio dinamico del C.P., che si applica contro coloro che hanno già una occupazione e pur tuttavia cedono alle tentazioni di facili guadagni che si ripercuotono in un secondo momento su tutta la società, nei costi che essa deve sopportare per il dispendio dei servizi pubblici e per permettere il loro funzionamento efficiente, pregiudicato invece da atti di corruzione di abuso di potere.

L'applicazione a tutti gli altri cittadini del nuovo sistema penale è differito a 5 anni dopo l'approvazione della presente legge e cioè dopo l'approvazione del progetto sicurezza, attività sociali, privatizzazione e proprietà delle imprese, occupazione e imposizione fiscale.

Viene applicato in via sperimentale per tre anni, al termine dei quali si verifica se le misure di sicurezza applicate, hanno contribuito a far diminuire il crimine e aumentare il recupero dei soggetti che delinquono.

Altro strumento importante del dinamismo dell'ordinamento penale prodotto dalla riforma attuale, è costituito dalla figura dell'assistente sociale, che si pone come l'elemento in grado di seguire l'evolvere della situazione di recupero del reo, con la sua presenza sia negli istituti di vigilanza, che nei luoghi ove si praticano le attività sociali nei periodi di intervallo della detenzione in carcere e dopo la esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

L'attività dell'assistente sociale è allora duplice nella sua veste di assistente del giudice e di assistente sociale operativo.

Nel primo caso assiste il giudice nel determinare le modalità di esecuzione della misura di sicurezza, i luoghi più agevoli per il reo ad esempio, al fine di renderlo cosciente dei suoi errori e così costruire un valido sistema di convincimento del medesimo, si da persuaderlo che la strada del crimine è un percorso dannoso, asociale, che conduce in un mondo chiuso, che non comunica con l'esterno, ma solo con l'egoismo del soggetto o di coloro che la pensano nello stesso modo; creando sempre di più le condizioni per l'isolamento sociale e quindi per l'~~annientamento~~ <sup>annientamento</sup> dei vincoli solidali dell'uomo, del valore stesso della società che unisce nell'ambito della correttezza di comportamento.

Oltre all'attività dell'assistente sociale che affianca il giudice nell'emettere la sentenza, vi è l'altro assistente sociale operativo, che controlla, segue il reo nella sua attività di recupero in carcere e fuori dal carcere, dopo l'espiazione della misura di sicurezza detentiva.

Questa seconda attività è di basilare importanza perché controlla l'adeguatezza delle misure di sicurezza concretamente, cioè quando il reo ritorna in contatto con la realtà esterna, anche se attraverso le strutture sociali che esso può frequentare.

Dall'azione e dalla valutazione dell'idoneità teorica e concreta della misura di sicurezza, operata dall'assistente sociale, la stessa misura di sicurezza acquista un carattere dinamico, di capacità di adeguamento alla effettiva realtà sociale che è continuamente mutevole e quindi abbisogna di una analisi attenta e particolareggiata da parte degli esperti sociali, denominati assistenti sociali.

L'organizzazione dell'ordinamento operativo deriva anche dalla depenalizzazione del codice penale, che conferisce al sistema penale i caratteri della economicità e della logica della sanzione penale, adottata nei casi in cui l'ordinamento non può rimediare ai ~~maliziosi~~ danni degli illeciti con sanzioni di carattere amministrativo.

La depenalizzazione si pone allora come il rimedio a monte che elimina le ingiustizie di una sanzione penale per fatti lievi e che possono trovare un rimedio più efficace in sanzioni amministrative pecuniarie, che al di là del valore negativo delle azioni del reo, si pongono come uno strumento pratico che costruisce la volontà del soggetto, di non commettere ciò che è indicato controproducente per la vita di relazione della società.

All'organizzazione del nuovo aspetto dinamico dello ordinamento penale, contribuisce certamente anche il progetto ~~diffusa~~ di riforma delle forze dell'ordine, che consentendo ad esse di costruire una rete preventiva ~~efficace~~, fa individuare e commettere gli illeciti solo da parte di chi è animato da una notevole capacità criminale, da una notevole volontà di commettere l'evento delittuoso, il comportamento antiggiuridico, sì che la giusta misura di sicurezza si applica a coloro che non certo per sfortuna, o per caso, si sono imbattuti in "noie" giudiziarie, ma a coloro che vogliono deliberatamente e con forza violare la norma penale; per cui il rimedio delle misure di sicurezza viene ad applicarsi proprio a quei soggetti che hanno bisogno di una efficace azione di recupero.

La misura di sicurezza si pone allora come lo strumento necessario per recuperare il male sociale, il male di chi delinque ~~per~~ e ~~si~~ per trasformarlo in un comportamento proprio degli esseri ~~civili~~ civili.

La rete preventiva dà giustificazione all'organizzazione della adeguatezza della misura di sicurezza, perché quella organizzazione serve completamente per il recupero dei soggetti che delincono e che possono recedere dai loro intenti criminosi solo se preparati da una efficiente azione di emenda, prodotta proprio con le misure di sicurezza.

Lo stesso discorso che si è fatto per le forze dell'ordine nel settore degli illeciti comuni, lo si può ~~promuovere~~ effettuare per il controllore fiscale e l'investigatore fiscale, che operano nell'ambito degli illeciti fiscali e finanziari.

#### Gli illeciti fiscali e i reati finanziari.

Il progetto riforma penale prevede una sua immediata applicazione nei principi informativi e nelle sanzioni relative, nei confronti degli evasori fiscali, dei soggetti responsabili dei reati finanziari, come bancarotta semplice e fraudolenta, dai pubblici ufficiali, responsabili questi ultimi per reati che offendono la pubblica amministrazione.

Per quanto si riferisce a questi operatori economici e funzionari dello Stato, è importante prevedere le nuove misure di sicurezza penali detentive e pecuniarie.

Queste sono già state indicate in precedenza e sono caratterizzate per l'aspetto detentivo, dall'alternanza della detenzione in carcere con il lavoro sociale; mentre per l'aspetto pecuniario sono caratterizzate dall'elevazione cospicua delle somme di denaro che vengono pagate allo Stato, proprio per costituire con la misura di sicurezza economica (pecuniaria), una elevata deterrenza alla commissione di altri illeciti.